

Norme **vigenti** richiamate nell'art. 142 del CCNL 2002-2005

	Comma 1 delegificazione
<p>art.69 Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-200.</p>	art. 69 comma 1 d.lgs 165/200
	Lettera a maggiorazione per servizi speciali
<p>Art. 1 I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.</p> <p>Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.</p> <p>Art. 2 Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.</p>	art. 1 e 2, L. 24.05. 70 n. 336
	Lettera b mutilati ed invalidi

<p>La normativa in materia è molto voluminosa per essere raccolta in questo fascicolo.</p>	
	<p>Lettera c Buonuscita e pensioni</p>
<p style="text-align: right;">art 69- comma 2-</p> <p>2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.</p>	<p>art. 69. c. 2. dl.lgs n. 165/2001</p>
	<p>Lettera d missioni</p>
<p>Si riporta di seguito una sintesi delle procedure già pubblicata sul sito e seguita da una appendice normativa</p> <p style="text-align: center;">MISSIONI IN ITALIA INCARICO PROCEDURE DI</p> <p>Le missioni sono disposte dal Dirigente Scolastico mediante apposita lettera di incarico contenente : a) il giorno e l'ora di inizio della missione, b) il motivo e la destinazione della missione, c) il richiamo ad eventuali precisi compiti e doveri previsti dalle norme, d) l'elenco degli studenti partecipanti al viaggio. Detto incarico dovrà, al ritorno, essere allegato alla tabella di liquidazione (cfr. documentazione).</p> <p style="text-align: right;">RIMBORSI</p> <p>Qualora i dipendenti non fruiscono di viaggio, vitto e alloggio gratuiti sono loro dovuti i seguenti rimborsi: Spese di viaggio, a mezzo ferrovia, da liquidarsi in base alla qualifica. L'uso alternativo di mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati e del mezzo proprio è consentito e rimborsabile qualora sussistano condizioni di particolare necessità ed urgenza e, comunque, previa autorizzazione scritta del Dirigente. Nella richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve essere contenuta apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità collegata all'uso del mezzo stesso. Per detto uso compete un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo vigente della benzina, nonché l'eventuale spesa, debitamente documentata, per i pedaggi autostradali. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Non sono ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi. Spese per la consumazione dei pasti: per missioni non inferiori alle 8 ore nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i soli Dirigenti) per un solo pasto, ed € 44,26 (€ 61,10 per i soli Dirigenti) quale limite complessivo per n. 2 pasti da riconoscersi per missioni di durata non inferiore alle 12 ore. Tali limiti di spesa, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 395/88, sono soggetti alla rivalutazione annua. Spese di albergo e pernottamento, da liquidarsi in base alla qualifica, per missioni di durata superiore alle 12 ore. Eventuali biglietti di ingresso a musei, mostre e gallerie in quanto rientranti nella categoria delle spese sostenute dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività didattica. N.B. Non spetta il rimborso dell'eventuale secondo pasto consumato qualora il personale in missione fruisca, a seguito di accordi con le agenzie organizzatrici del viaggio, del trattamento di mezza pensione.</p> <p style="text-align: right;">DIARIE E INDENNITA' ORARIE</p> <p>L'indennità di trasferta compete esclusivamente per missioni non inferiori alle 4 ore ed in località distanti almeno 10 Km. dalla normale sede di servizio o abitazione.</p>	<p>normativa contrattuale e non contrattuale in materia di missioni</p>

Per trasferte della durata di 4-8 ore, non spettando alcun rimborso per pasti e pernottamento, viene riconosciuto un compenso orario pari ad 1/12 della diaria intera per ogni ora trascorsa in missione.

Per missioni di durata superiore alle 8/12/24 ore, qualora richiesti i rimborsi per vitto e alloggio con le modalità sopra indicate, competono l' indennità diaria e/o oraria ridotte- sempre- al 30% della misura intera stabilita.

L'indennità oraria è calcolata sulla base di unità orarie intere trascurando le frazioni inferiori ai 30 minuti ed arrotondando all'ora intera le frazioni

Qualora i dipendenti non fruiscano di viaggio, vitto e alloggio gratuiti (o dell'eventuale "gratuità" concessa dalle agenzie di viaggio), sono loro dovuti i seguenti rimborsi:

1) Spese di viaggio, a mezzo ferrovia, da liquidarsi in base alla qualifica. L'uso di mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati e l'uso del mezzo proprio è consentito e rimborsabile qualora sussistano condizioni di particolare necessità ed urgenza e, comunque, previa autorizzazione scritta del Dirigente. Nella richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve essere contenuta apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità collegate all'uso del mezzo.

Per l'uso del mezzo proprio compete una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo vigente della benzina, nonché l'eventuale spesa, debitamente documentata, per i pedaggi autostradali. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Non sono ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi.

2) Spese per la consumazione dei pasti: per missioni non inferiori alle 8 ore nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i soli Dirigenti) per un solo pasto, ed € 44,26 (€ 61,10 per i soli Dirigenti) quale limite complessivo per n. 2 pasti da riconoscersi per missioni di durata non inferiore alle 12 ore. Tali limiti di spesa, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 395/88, sono soggetti alla rivalutazione annua.

3) Spese di albergo e pernottamento, da liquidarsi in base alla qualifica, per missioni di durata superiore alle 12 ore.

4) Eventuali biglietti di ingresso a musei, mostre e gallerie in quanto rientranti nella categoria delle spese sostenute dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività didattica.

N.B. Non spetta il rimborso dell'eventuale secondo pasto consumato qualora il personale in missione fruisca, a seguito di accordi con le agenzie organizzatrici del viaggio, del trattamento di mezza pensione.

DOCUMENTAZIONE

Per il riconoscimento della missione deve essere prodotta, al ritorno, la seguente documentazione:

1) Tabella di liquidazione corredata dalla lettera di incarico e da una dichiarazione attestante il giorno e l'ora in cui la missione ha avuto termine.

2) Biglietti, ricevute o fatturazioni originali relativi al mezzo di trasporto utilizzato. In sede di liquidazione viene attribuita una indennità aggiuntiva pari al 10% del costo del biglietto ferroviario - o marittimo - a tariffa intera e pari a 5% della tariffa intera per viaggi effettuati a mezzo aereo.

Dal calcolo di detta indennità sono scomutate le spese per supplementi rapidi, prenotazioni, vagoni letto e cuccette.

Laddove il mezzo ferroviario preveda la prenotazione obbligatoria (vedi Eurostar) il calcolo viene effettuato sulla tariffa effettivamente pagata.

Per l'uso autorizzato del mezzo proprio è necessaria una dichiarazione dell'interessato contenente l'indicazione dei chilometri percorsi corredata dagli scontrini relativi alle eventuali spese per pedaggi autostradali. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale, documentata, assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3) Ricevute fiscali o fatture, relative ai pasti consumati, contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei beni forniti o, in alternativa, la dicitura " menù a prezzo fisso ". Sono ritenuti ammissibili anche gli scontrini fiscali purchè completi dell'elenco analitico delle portate servite e delle generalità del dipendente.

4) Ricevute fiscali o fatture, relative al soggiorno in albergo, contenenti nome,

cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei servizi forniti.
Sono ritenuti ammissibili anche gli scontrini fiscali purchè completi dell'elenco analitico dei servizi e delle generalità del dipendente.
5) Biglietti di ingresso a gallerie, musei o mostre.

RIEPILOGO PARAMETRI DI RIMBORSO E INDENNITA' PER MISSIONI IN ITALIA

QUALIFICA	INDENNITA' (1) GIORNALIERA INTERA	RIMBORSO VIAGGIO A MEZZO TRENO, NAVE ED AERE	CATEGORIA ALBERGO
DIRIGENTI SCOLASTICI DIRETTORI ACCADEMIE E CONSERVATORI, DOCENTI DI RUOLO SCUOLE SECONDARIE 2^ GRADO	€ 20,45	1^ CLASSE E POSTO LETTO IN CARROZZA CON LETTI AEREO IN CLASSE BUSINESS	1^ CATEGORIA/ 4 STELLE
DIRIGENTI SCOLASTICI NEO ASSUNTI, DOCENTI LAUREATI SCUOLE 1^ E 2^ GRADO, DOCENTI DIPLOMATI, ASSISTENTI ACCADEMIE E LICEI ARTISTICI	€ 20,45	1^ CLASSE E CUCCHETTA DI 1^ CLASSE AEREO IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE
PERSONALE EDUCATIVO E PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE	€ 14,87	1^ CLASSE E CUCCHETTA DI 1^ CLASSE AEREO IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE
DIRETTORI AMMINISTRATIVI E PERSONALE NON DOCENTE DALLA IX ALLA V QUALIFICA	€ 20,45	1^ CLASSE E CUCCHETTA DI 1^ CLASSE AEREO IN CLASSE BUSINESS(FINO ALLA VIII QUALIFICA) DALLA VII ALLA V QUALIFICA IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE
PERSONALE NON DOCENTE DALLA IV ALLA I QUALIFICA	€ 14,87	2^CLASSE E CUCCHETTA DI 1^CLASSE AEREO IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE

(1) Le norme prevedono che le indennità possano essere rivalutate annualmente con decreto del Ministero del Tesoro(D.P.R. 513/78, art. 27 D.L. 283/81)

(2) Sulle indennità liquidate in favore del personale a T.D. deve essere calcolato il contributo INPS-DS pari al 1,61%.

MISSIONI ALL'ESTERO PROCEDURE DI INCARICO

Le missioni sono disposte dal Dirigente Scolastico mediante apposita lettera di incarico contenente : a) il giorno e l'ora di inizio della missione, b) il motivo e la destinazione della missione, c) il richiamo ad eventuali precisi compiti e doveri previsti dalle norme, d) l'elenco degli studenti partecipanti al viaggio. Detto incarico dovrà, al ritorno, essere allegato alla tabella di liquidazione (cfr. documentazione).

RIMBORSI

Qualora i dipendenti non fruiscano di viaggio, vitto e alloggio gratuiti (o dell'eventuale "gratuità" concessa dalle agenzie di viaggio), sono loro dovuti i seguenti rimborsi:

1) Spese di viaggio, da liquidarsi in base alla qualifica, in analogia alla tabella per le missioni in Italia. Per i viaggi in aereo è ammesso, per tutte le qualifiche, il rimborso del biglietto in sola classe economica ad esclusione del personale Dirigente per il quale è ammesso il viaggio in classe business. L'uso di mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati è consentito e rimborsabile qualora sussistano condizioni di particolare necessità ed urgenza e, comunque, previa autorizzazione scritta del Dirigente. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Non sono ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi.

2) Spese per la consumazione dei pasti: non è previsto, per le missioni all'estero, il rimborso dei pasti consumati.

3) Spese di albergo e pernottamento: la normativa vigente prevede che il dipendente abbia facoltà di richiedere il rimborso delle spese di alloggio debitamente documentate. Il soggiorno in alberghi di prima categoria è consentito solo al personale Dirigente e al personale con qualifica non inferiore alla IX.

4) Eventuali biglietti di ingresso a musei, mostre e gallerie in quanto rientranti nella categoria delle spese sostenute dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività didattica.

5) Spese postali e telegrafiche effettuate per ragioni di servizio.

6) Spese per il rilascio o rinnovo del passaporto (solo per missioni verso paesi per i quali il documento è necessario.)

DIARIE E INDENNITA' ORARIE

Le indennità giornaliere, per le missioni all'estero, sono determinate con decreto del Ministero del Tesoro. La normativa vigente prevede:

a) una tabella di individuazione delle indennità, diversificate secondo i vari Paesi, con l'indicazione della misura di cambio e della relativa valuta (l'Euro per i paesi della UE),

b) una tabella dei raggruppamenti delle varie qualifiche del personale statale (cfr. appendice normativa allegata). Si precisa che, qualora l'indennità spettante sia riferibile ad una valuta diversa dall'Euro, dovrà essere considerato il cambio medio del giorno di partenza.

L'indennità di missione all'estero concorre a formare il reddito ed è soggetta a ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (ad aliquota massima) per la parte eccedente la quota esente, pari ad € 77,47 giornaliera, maggiorata del coefficiente di lordizzazione individuabile in relazione agli scaglioni di reddito ed alla conseguente aliquota massima IRPEF (cfr. appendice normativa allegata). Sulla base imponibile, così determinata, sono inoltre dovuti i contributi a carico dell'Amministrazione (24,20% INPDAP – 8,50% IRAP). La corresponsione per le missioni all'estero è calcolata a giorni interi decorrenti dalle ore 0 del giorno in cui si passa il confine alle ore 24 del

giorno di nuovo passaggio del confine per il rientro. Per i periodi trascorsi sul territorio nazionale, precedenti o successivi a tali orari, viene riconosciuta l'indennità di missione – diaria od oraria – nella misura prevista per i viaggi in Italia.

Nel caso in cui la trasferta preveda soste, superiori alle 48 ore, in Paesi diversi da quello di destinazione, compete, per tali giorni, l'indennità prevista per il Paese di fermata. L'indennità di missione all'estero è soggetta a riduzioni secondo le

seguenti casistiche:

rimborso spese di albergo: riduzione di 1/3 dell'indennità giornaliera nonché

della quota esente di € 77,47;
alloggio gratuito: riduzione di 1/4 dell'indennità giornaliera e di 1/3 della quota esente;

vitto e alloggio gratuiti: riduzione di 3/4 dell'indennità giornaliera e di 2/3 della quota esente.

Al fine di chiarire il significato di "vitto e alloggio gratuiti" si precisa che, con ciò, deve intendersi il servizio offerto dalla amministrazione stessa, o dall'ente ospitante, mediante l'uso di proprie attrezzature. E' assimilabile a tale concetto la "gratuita" concessa dalle agenzie organizzatrici del viaggio. A titolo esplicativo si fornisce un esempio di liquidazione:

Dipendente: docente con reddito annuo pari ad € 30.000,00 e aliquota IRPEF 31% (coefficiente 1,392350)

Durata della missione: 4 giorni Destinazione: Vienna (diaria € 198,76)

Vitto e alloggio gratuiti (riduzione di cui al precedente punto 3)

Diaria: € 198,76 x (- 3/4)= € 49,69 quota esente: € 77,47 x (- 2/3)= € 25,82 x 4 = € 103,28 calcolo diaria lorda: (€ 49,69-€ 25,82)x 1,392350 x 4gg.= € 132,94 INPDAP 8.75%: € 132,94 x 8.75% = € 11,63- Fondo Credito 0,35%: € 132,94 x 0,35%= € 0,47- Imponibile IRPEF: € 132,94 – 11,63 – 0,47= € 120,84 IRPEF 31%: € 120,84 x 31% = € 37,46 = Diarie nette € 83,38 Somma spettante: € 83,38 cui si sommano € 103,28 = € 186,66

Calcolo dei contributi a carico dell'Amministrazione : INPDAP 24,20% su 132,94 = € 32,17 IRAP 8,50% su 134,64 = € 11,30

N.B. Tutti i contributi e le ritenute devono essere versati agli Enti versati agli Enti competenti secondo i tempi e le modalità previste.

N.B. L'ultimo adeguamento delle diarie per le missioni all'estero è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31-08-1998: MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DECRETO 27 agosto 1998.Rimandiamo alle tabelle allegate le tariffe per i singoli Paesi.

DOCUMENTAZIONE

Per il riconoscimento della missione deve essere prodotta, al ritorno, la seguente documentazione:

- 1) Tabella di liquidazione corredata dalla lettera di incarico e da una dichiarazione attestante il giorno e l'ora in cui la missione ha avuto termine.
- 2) Biglietti, ricevute o fatturazioni originali relativi al mezzo di trasporto utilizzato. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale, documentata, assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 3) Ricevute fiscali o fatture, relative al soggiorno in albergo, contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei servizi forniti. Sono ritenuti ammissibili anche gli scontrini fiscali purchè completi dell'elenco analitico dei servizi e delle generalità del dipendente.
- 4) Biglietti di ingresso a gallerie, musei o mostre, in originale.
- 5) Documentazione relativa alle eventuali spese postali e telegrafiche sostenute.
- 6) Documentazione attestante le spese sostenute per il rilascio o rinnovo del passaporto.

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

La normativa in tema di missioni prevede la partecipazione ai viaggi di istruzione sia per il personale docente che per il personale civile dello Stato (A.T.A.).

Nell'ambito della normativa in parola, in combinato disposto con i vigenti CCNL - comparto Scuola, occorre individuare quali siano le qualifiche di personale A.T.A. cui può essere consentita detta partecipazione.

Dalla lettura della Tabella A ,allegata al CCNL 26/5/99,della Tabella D, allegata al CCNL per il biennio 2000/01 e dal CCNL 2003,si evince quanto segue:

Il profilo B/2 : Assistente Tecnico prevede "attività di supporto tecnico alla funzione

docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti";

Il profilo A/1 : Collaboratore Scolastico prevede "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni ...omissis... di vigilanza sugli alunni";

Appare, pertanto, chiarito che gli eventuali accompagnatori, da individuarsi nell'ambito

<p>delle qualifiche del personale A.T.A., debbano essere scelti tra gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici in servizio presso le Istituzioni Scolastiche. Non è preclusa, previa delibera del Consiglio di Istituto e su preciso incarico del Dirigente, l'eventuale partecipazione, con compiti di carattere organizzativo, del personale Amministrativo.</p> <p>Le previsioni normative, inoltre, sono applicabili al personale Dirigente e ATA incaricato per lo svolgimento di compiti di ordinario servizio e/o rientranti nelle prerogative del profilo professionale (vedi incarichi ispettivi previsti per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi).</p> <p>Per quanto attiene il trattamento di missione e rimborso spese da attribuire si rimanda alle linee guida - sopra riportate- per le missioni in Italia e all'estero, precisando che i parametri di riferimento sono quelli relativi al personale dalla IV alla I qualifica, per le trasferte in territorio nazionale, e al Gruppo E per le missioni all'estero. In relazione all'eventuale rimborso pasti spettante (per le sole missioni Italiane) si chiarisce che le misure indicate per detta tipologia di rimborso sono identicamente applicabili a tutte le qualifiche, essendo prevista una sola eccezione riguardante il personale Dirigente.</p> <p>Occorre, comunque, evidenziare che l'art.5 c.6 del D.P.R. 395/88 contempla la possibilità per il dipendente inviato in missione assieme ad altro personale avente qualifica più elevata (docenti) di poter fruire, dietro precisa autorizzazione, dei rimborsi previsti per il personale con qualifica più alta, fermo restando il compenso, relativo alla qualifica di appartenenza, stabilito per l'indennità giornaliera e/o oraria.</p> <p>L'indennità di missione, anche per il personale A.T.A, è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, eccedente il normale orario di servizio giornaliero (6 ore), effettuato durante la trasferta. La relativa corresponsione è possibile solo a seguito di precisa documentazione che attesti l'effettivo servizio svolto e il carattere di necessità che ne ha determinato lo svolgimento. Devono essere, comunque, decurtati i tempi non lavorativi e le pause.</p> <p>Nota: le norme di riferimento per le missioni sono le seguenti, che <u>non</u> riportiamo per esteso : D.P.R. 286/71, Legge 836/73, D.P.R. 513/78, Legge 417/78, D.L. 653/83, Legge 398/87, D.L. 536/87, D.P.R. 395/88, Legge 335/95, D.L. 41/95, D.L.vo 314/97, D.L.vo 446/97.</p>	
	<p>Lettera f riposo festivo settimanale</p>
<p style="text-align: center;">Codice Civile art.2109</p> <p>Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola coincidente con la domenica.</p>	<p>art.2109 Codice Civile</p>
	<p>Lettera g, punto 1 diritto allo studio</p>
<p style="text-align: center;">art. 3 DPR n. 395/88</p> <p>1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.</p> <p>2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.</p> <p>3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:</p> <p>a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i</p>	<p>art. 3 DPR n. 395/88</p>

<p>dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;</p> <p>c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.</p> <p>4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.</p> <p>5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.</p> <p>6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.</p> <p>7- In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.</p>	
	<p>Lettera g, punto 2</p> <p>Reiterazione dell'ordine di servizio</p>
<p>D.P.R. n.3 – 1957 Art. 17</p> <p>L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.</p> <p>Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.</p> <p>L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.</p>	<p>art 17, D.P.R. n.3 – 1957</p>
	<p>Lettera g, punto 3</p> <p>trasferimento per incompatibilità</p>
<p>Articolo 21 commi 1 e 2, D.P.R. 399-88</p> <p>1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.</p> <p>2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere</p>	<p>Articolo 21 c. 1 e 2, D.P.R. 399-88</p>
	<p>Lettera g, punto 4</p> <p>IIS nella 13° mensilità</p>
<p>art 7 , D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395</p> <p>1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a £. 48.400.</p> <p>2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.</p>	<p>art 7 , D.P.R. n. 395-88</p>

	Lettera g, punto 5 stipendio precari
<p style="text-align: center;">art 53, Legge 11 luglio 1980, n. 312</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione. Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale. Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo. Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo. Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.</p>	art 53, L. n. 312/ 1980
<p style="text-align: center;">art 3 , commi 6 e 7, D.P.R. n. 399-88</p> <p>6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990</p> <p>7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonchè, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.</p>	art 3, commi 6 e 7, D.P.R. n. 399-88
	Lettera g, punto 6 aspettativa per il coniuge in servizio all'estero
<p style="text-align: center;">art-1-4, Legge 11.02. 80, n.26</p> <p>ART. 1 L'impiegato dello Stato, il cui coniuge -- dipendente civile o militare della pubblica amministrazione -- presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in</p>	art-1-4, L. n.26/80

<p>questione.</p> <p>Art.2 L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.</p> <p>Art. 3. Il tempo trascorso in aspettativa concesso ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.</p> <p>L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa</p> <p>Art. 4 Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa -- ove non vi siano vacanze disponibili -- un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.</p>	
<p>Legge 25 giugno 1985, n.333</p> <p>Art.1 – Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della L. 11 febbraio 1980, n. 26.</p>	<p>L. n.333/85</p>
	<p>Lettera g, punto 7 pagamento funzioni superiori</p>
<p>art 69 CCNL 1995 – 1997</p> <p>1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.</p> <p>2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.</p>	<p>art 69 CCNL 1995 – 1997</p>
<p>art 21, c.1 CCNL 99</p> <p>1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.</p>	<p>art 21,c.1 CCNL 99</p>
<p>art 33 CCNI 99</p> <p>1. Il C.C.N.L. , all'art.21, prevede che ai capi d'istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.</p> <p>2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.</p> <p>3. L'indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educando femminile dello Stato.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art.21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d'istituto titolare o reggente l'indennità in parola viene corrisposta dall'istituzione scolastica interessata al sostituto,</p>	<p>art 33 CCNI 99</p>

nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d'istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.

5. L'indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella **B**, allegata al presente contratto:

- a. da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
- b. dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
- c. limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.

6. L'indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l'indennità stessa è ridotta nella medesima misura.

7. Alla liquidazione dell'indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l'importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.

8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall'art.50 del C.C.N.L. l'indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità - relativamente all'importo base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;

II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall'istituzione scolastica della sede di titolarità ovvero dall'ultima scuola di titolarità.

9. L'indennità in questione compete, relativamente all'importo in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi d'istituto in servizio nelle scuole italiane all'estero.

10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità in questione al personale che sostituisce il capo d'istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all'indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.

11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dell'indennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.

12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d'anno al presente istituto contrattuale e a quello relativo all'indennità di amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4 dell'art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell'indennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.

<p>13. Gli oneri relativi all'indennità aggiuntiva di direzione di cui all'art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per l'anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dall'art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L'importo lordo tabellare dell'indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per l'erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa. 14. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell'istituzione scolastica.</p>	
	<p>Lettera g, punto 8 Riconoscimento servizi pre-ruolo</p>
<p style="text-align: center;">art 66 , comma 6 e 7, CCNL 1995 – 1997</p> <p>6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.</p> <p>7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 Della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7.</p>	<p>Art. 66, c. 6 e 7, CCNL 1995 - 1997</p>
	<p>lettera g, punto 9 richiamo alle armi</p>
<p style="text-align: center;">art 38, 40, 67 D.P.R. n.3/ 1957</p> <p>Art. 38.L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.</p> <p>Art. 40. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.</p> <p>Art. 67- L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.</p> <p>L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.</p> <p>Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.</p>	<p>Artt. 38, 40, 67 D.P.R.n.3/ 57</p>

	lettera g, punto 9 valutazione servizio militare
Articolo 20 Legge 24 12 86 n.958 ART. 20- Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.	Art.20 L. n.958/86
Articolo 7 Legge n.412 / 91 1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente. 2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. 3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.	Art. 7 L. n.412 / 91
	Lettera g, punto 10 riammissione in servizio
art 132 TU 3 / 57 L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquisita la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.	art 132 TU 3 / 57
	Lettera g, punto 11 congedi per dottorati di ricerca
art 2 legge 476 /1984 Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo	art 2, L. 476 /1984

<p>periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.</p>	
<p>Legge 30.11. 1989, n. 398</p> <p>Art.1. 1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.</p> <p>Art. 2. 1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.</p> <p>Art. 3. 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.</p> <p>Art. 4. 1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.</p> <p>2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del sanato accademico.</p> <p>3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.</p> <p>4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.</p> <p>5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.</p> <p>Art. 5. 1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.</p> <p>2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.</p> <p>3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.</p> <p>4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.</p> <p>Art. 6. 1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.</p> <p>2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.</p> <p>3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica 1 articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio</p>	<p>L.n. 398/89</p>

<p>universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.</p> <p>5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.</p> <p>6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.</p> <p>7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.</p> <p>Art. 7. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3.</p> <p>2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1.</p> <p>4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate.</p> <p>5. Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero.</p> <p>6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca postdottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>Art. 8. 1-Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.</p> <p>3. Sono abrogati gli articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge; 76, 77, 78, 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.</p>	
<p style="text-align: right;">Art. 453 del T.U 297/94</p> <p>1-Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso</p>	<p style="text-align: center;">Art. 453 T.U 297/94</p>

<p>amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.</p> <p>2. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.</p> <p>3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.</p> <p>4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.</p> <p>5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.</p> <p>6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.</p> <p>7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali</p> <p>8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.</p> <p>9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 52, comma 57, della legge 448/2001</p> <p>57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52, c. 57, L. 448/2001</p>

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti: " , al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo se secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio,

assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in sovrannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.

8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: " 93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo

<p>consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti. 10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.</p>	
<p style="text-align: right;">Art. 4 della L. 498/92.</p> <p>1. Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e semprechè i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.</p> <p>2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.</p> <p>3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.</p> <p>4. La disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero.</p> <p>5. L'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.</p> <p>6. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli vincitori di concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successivi provvedimenti di proroga.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4, L. 498/92</p>